



**Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica
e la programmazione dell'offerta formativa
del Friuli Venezia Giulia
per l'anno scolastico 2015 – 2016**

Sommario

1.	Premessa.....	3
2.	Principi generali della programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa ...	4
3.	Contesto di riferimento.....	4
a)	Quadro normativo nazionale e regionale	4
b)	Assetto organizzativo attuale della rete scolastica e dell'offerta formativa	7
c)	Elementi di novità	9
4.	Indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica	9
a)	Dimensioni delle autonomie scolastiche	9
b)	Punti di erogazione del servizio	11
5.	Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa	12
6.	Percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei	13
7.	CPIA.....	14
5.	Scuole con lingua di insegnamento slovena.....	15
6.	Contenuti delle delibere e dei Piani provinciali.....	16
7.	Procedure e tempistica per la definizione e approvazione dei Piani provinciali e regionali.....	16

Premessa

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il presente documento intende definire le Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa in Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015 – 2016, funzionali all'aggiornamento del Piano Regionale di dimensionamento della rete scolastica, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2517 del 27 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

Con il DLgs 112/1998, capo III, è stato avviato il processo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, con la riforma del Titolo V della Costituzione, è stata riconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, lettere m) e n) della Costituzione, mentre alle Regioni sono state espressamente demandate le funzioni di pianificazione e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolastica, la definizione degli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, il calendario scolastico, i contributi alle scuole non statali, le attività di promozione.

Sono state conferite, invece, ai Comuni ed alle Province, con riferimento, rispettivamente, alle istituzioni scolastiche del 1° e del 2° ciclo, le funzioni relative all'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione anche in materia di edilizia scolastica, e la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica.

Tuttavia il Governo, a partire dal 1998, è intervenuto con norme che hanno inciso in modo significativo sul sistema dell'istruzione; tali norme, sostanzialmente ispirate a ragioni di contenimento della spesa pubblica e con drastici tagli lineari, hanno limitato fortemente le possibilità di esercitare le funzioni di programmazione territoriale da parte della Regione e degli Enti Locali.

In particolare, le più recenti disposizioni finanziarie in materia di contenimento della spesa pubblica, introdotte con le Leggi 111/2011 e 183/2011, pur non abrogando il DPR 233/98, hanno fissato nuovi parametri numerici ai fini dell'acquisizione dell'autonomia scolastica delle istituzioni del 1° e del 2° ciclo e hanno determinato una generale riduzione di organici. A tale proposito, in seguito, sono sopraggiunte le sentenze della Corte Costituzionale 147/2012 e 215/2013, che hanno dichiarato parzialmente illegittime le suddette disposizioni di legge ed è stato proposto dalle Regioni uno schema di intesa concernente la definizione dei criteri per la costituzione e l'attribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica, da approvare in sede di Conferenza Stato – Regioni ed Enti Locali. La suddetta intesa, che al momento non è stata ancora siglata, viene richiamata anche nell'art. 12 del D.L. 104/2013, convertito con modificazioni dalla legge 128/2013, che modifica i commi 5 e 5bis dell'articolo 19, del decreto legge 68/2011 convertito nella Legge 111/2011, prevedendo una loro applicazione solo per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. La norma, inoltre, dispone nel nuovo comma 5 ter che a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze (MEF), previo accordo in sede di Conferenza unificata. Le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base del suddetto accordo. Il medesimo comma 5 ter precisa, inoltre, che, fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo, si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».

In attesa di una completa definizione del quadro normativo nazionale, si ritiene importante che la programmazione regionale preveda una condivisione tra gli attori istituzionali di alcuni principi di carattere generale e un processo di concertazione per la traduzione in obiettivi operativi ed azioni degli stessi, al fine di garantire la qualità del sistema scolastico regionale, quale condizione essenziale per la crescita sociale ed economica di un territorio e per lo sviluppo di una società realmente inclusiva.

1. Principi generali della programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa

La programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa deve essere ispirata ad una prospettiva di medio - lungo termine per assicurare continuità e stabilità nel tempo all'organizzazione scolastica e alla sua offerta formativa, favorendo una razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili, valorizzando il patrimonio edilizio scolastico e garantendo, quanto più possibile, un equilibrio territoriale e una maggiore attenzione alle aree territoriali caratterizzate da particolari situazioni ambientali, sociali, culturali e linguistiche.

E' altrettanto importante prevedere un'organizzazione dell'offerta formativa quanto più possibile a rete, che supporti processi di collaborazione e integrazione sia tra le istituzioni scolastiche medesime, sia con gli altri attori formativi e socio-economici del territorio.

La programmazione è fondata su principi di integrazione e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità formative, fornendo alle persone percorsi di istruzione e di socializzazione finalizzati alla crescita dell'individuo nel suo complesso e all'acquisizione di competenze professionali necessarie per la sua vita lavorativa e sociale.

Parimenti è fondamentale armonizzare le esigenze di crescita della persona, valorizzando tutti i tipi di saperi, con le necessità e le strategie di sviluppo socio-economico, nel rispetto della storia e della cultura del territorio di riferimento.

Per l'attuazione operativa di tali principi, la Regione ritiene di adottare un modello operativo, che, nel rispetto delle reciproche competenze dei soggetti coinvolti, si avvale di strumenti quali la concertazione, la collaborazione interistituzionale tra Regione, Enti locali, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni sindacali e Autonomie scolastiche.

La programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa si colloca, altresì, in un processo più ampio che prevede fasi di programmazione, progettazione degli interventi e loro realizzazione. La Regione intende affiancare queste fasi con un'azione di monitoraggio e di verifica nel tempo in merito alle scelte attuate, in particolare per quanto concerne la rispondenza ai bisogni educativi e l'efficacia e l'adeguatezza dell'organizzazione scolastica e dell'offerta formativa, al fine di valutare i risultati conseguiti in un'ottica di costante miglioramento.

2. Contesto di riferimento

a) Quadro normativo nazionale e regionale

Le principali fonti normative nazionali di riferimento sono le seguenti:

1. Art. 21 della legge 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
2. Artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
3. D.P.R. n. 233/1998 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
4. Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
5. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della Legge n. 53/2003";
6. D.M. 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
7. Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
8. Art. 64 della L. 133 /2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
9. D.P.R. 81/2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

10. D.P.R. n. 89/2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
11. D.P.R. 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
12. Art. 19 della L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
13. Art. 4 c. 69 della L. n. 183 del 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
14. Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini";
15. DPR 29 ottobre 2012, n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";
16. DPR 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
17. Art.12 della L. n. 128 /2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
18. Art.7 commi 7-9 della L.R. n. 12/2010 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", contenente disposizioni in materia di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
19. Art.38 della L.R. n. 13/2014 "Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.", contenente disposizioni in materia di edilizia scolastica e di anagrafe dell'edilizia scolastica;
20. Circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 36/2014, avente ad oggetto "Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello";
21. Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca n.2844/LavFor/Istr/2014 concernente "Approvazione schema di accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - istituzione gruppo tecnico interistituzionale per la costituzione dei CPIA in FVG in attuazione del DPR n.263/2012 art.11.

Le ultime sentenze di rilievo, ai fini della programmazione, sono:

1. Sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 in merito all'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 19 comma 4 della legge 111/2011 relativo alle regole per il dimensionamento della rete scolastica;
2. Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 18 luglio 2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012.

In particolare, si evidenzia che la legge n. 111/2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", all'art. 19, comma 4 ha previsto l'aggregazione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in Istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado. Tale articolo, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo, prevede al comma 5 (come modificato dall'art. 4, comma 69 della L. n. 183/2011 "Legge di stabilità 2012") che i dirigenti scolastici non possano essere assegnati alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Sul comma 5 è intervenuta una norma interpretativa (art. 14, comma 16, del DL n. 95/2012 cd "Spendingreview"), che ha sensibilmente ristretto la possibilità di applicare il parametro dei "400 alunni", stabilendo che "per aree

geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera". Ciò ha limitato l'operatività della norma alle sole aree caratterizzate dalla presenza delle minoranze linguistiche slovena e tedesca, escludendola invece per le aree caratterizzate dalla presenza della minoranza linguistica friulana.

Questa limitazione si è tradotta in una discriminazione della lingua e della comunità friulana - anch'essa riconosciuta come minoranza linguistica storica ai sensi dell'art. 2 della L. 482/1999 - rispetto alle lingue e comunità tedesca e slovena, ponendo la norma in contrasto con gli artt. 6 e 3 della Costituzione e con l'art. 3 dello Statuto di autonomia. Per tali ragioni la Regione ha promosso un ricorso alla Corte Costituzionale che si è concluso con la sentenza n. 215 depositata il 18 luglio 2013, con la quale la Corte, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012, ha statuito che tale disposizione, in quanto contrastante con lo Statuto di autonomia, risulta inapplicabile nella nostra regione, in virtù della clausola di salvaguardia inserita nello stesso DL 95/2012. Con la pronuncia della Corte Costituzionale vengono, quindi, a rafforzarsi i principi di salvaguardia e di tutela delle minoranze linguistiche nel territorio regionale, contenuti nello Statuto di autonomia. Infatti, a seguito della citata pronuncia, mentre continuerà ad operare quale soglia minima per la nomina del dirigente scolastico il parametro numerico dei 400 alunni, nei territori delimitati nell'ambito della tutela linguistica del friulano risulterà possibile l'assegnazione del dirigente negli istituti aventi un numero di alunni compreso tra 400 e 600, i quali precedentemente venivano considerati al di sotto della soglia dimensionale minima.

Infine, si evidenzia che l'art. 12 del D.L. 104/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 128 /2013 dispone che l'efficacia delle disposizioni dei commi 5 e 5 bis venga limitata agli anni scolastici 2012 / 2013 e 2013 / 2014, mentre per gli anni scolastici successivi trovi applicazione il nuovo comma 5 – ter. Il comma 5 ter rimanda a un decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo accordo in sede di Conferenza unificata, la fissazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Tenuto conto che l'accordo e il decreto non sono stati ancora approvati, trova applicazione la disciplina transitoria che prevede l'applicazione delle regole vigenti, in attesa dell'adozione dell'accordo stesso.

I precedenti atti di programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa, che tengono conto delle recenti disposizioni di legge nazionale sono:

1. DGR n. 273/2009: Dpr 233/1998, art 2. dl 112/2008 conv. in l 133/2008, art 64, comma 4 quater. piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Approvazione.
2. DGR n. 68/2012: Dpr 233/1998, dl 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla l 133/2008, art 64, dl 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla l 111/2011, art 19. approvazione piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013.
3. DGR n. 190/2012: Nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali: ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici e professionali in opzioni per l'anno scolastico 2012/2013; integrazione alla DGR 68/2012.
4. DGR n. 520/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013. Integrazione alla DGR 68/2012.
5. DGR n. 1475/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012/2013, approvato con DGR 68/2012 e integrato con DGR 520/2012; ulteriore integrazione.
6. DGR n. 33/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, anno scolastico 2013-2014.
7. DGR n. 94/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome. anno scolastico 2013-2014; integrazione alla DGR 33/2013
8. DGR n. 2517/2013: Aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015".
9. DGR n. 150/2014: Ulteriore aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015".
10. DGR n. 1050/2014: Aggiornamento al "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015" - Costituzione nuovi CPIA e individuazione sedi."

b) Assetto organizzativo attuale della rete scolastica e dell'offerta formativa

Le tabelle di seguito riportate illustrano sinteticamente l'attuale assetto organizzativo della rete scolastica in Regione Friuli Venezia Giulia.

Tabella 1: Istituti comprensivi di lingua italiana

Provincia	Totale alunni	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	n. tot. istituti per provincia	Istituti con alunni compresi tra 400 e 600 unità	Istituti con meno di 400 alunni	media di alunni per Istituto
Gorizia	10866	2477	4922	3467	13	1	-	836
Pordenone	27039	4307	14440	8292	27	2	-	1001
Trieste	13793	1374	7290	5129	16	1	-	862
Udine	42571	8934	20754	12883	43	4	2	990
TOTALE	94269	17092	47406	29771	99	8	2	952

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2013 - 2014

Tabella 2: Istituti comprensivi con insegnamento di lingua slovena

Provincia	Totale alunni	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	n. tot. istituti per provincia	media di alunni per Istituto
Gorizia	1313	444	576	293	2	657
Pordenone	-	-	-	-	-	-
Trieste	1900	523	917	460	5	380
Udine	258	81	127	50	1	258
TOTALE	3471	1048	1620	803	8	434

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2013 - 2014

Tabella 3: Istituti secondari di secondo grado di lingua italiana

Provincia	Totale alunni	n. tot. istituti per provincia	Istituti con alunni compresi tra 400 e 600 unità	Istituti con meno di 400 alunni	media di alunni per Istituto
Gorizia	4785	7	3	-	684
Pordenone	11763	15	5	-	784
Trieste	7539	11	2	3	685
Udine	19974	23	8	4	868
TOTALE	44061	56	18	7	787

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2013 - 2014

Tabella 4: Istituti secondari di secondo grado con lingua di insegnamento slovena

Provincia	Totale alunni	n. tot. istituti per provincia	media di alunni per Istituto
Gorizia	250	2	142
Pordenone	-	-	-
Trieste	501	4	134
Udine	-	-	-
TOTALE	751	6	136

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2013 - 2014

Tabella 5: Istituti omnicomprensivi e Istituti educativi di lingua italiana

Provincia	Totale alunni	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	n. tot. istituti per provincia	media di alunni per Istituto
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-
Udine	2815	163	678	541	1433	3	938
TOTALE	2815	163	678	541	1433	3	938

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2013 - 2014

Tabella 6: Tabella riepilogativa

Istituti Comprensivi + II GRADO di lingua italiana								
Provincia	Alunni Scuola dell'infanzia	Alunni Scuola primaria	Alunni Scuola secondaria di I grado	Alunni II GRADO	TOT. ALUNNI	n. tot. istituti	Istituti con alunni compresi tra 400 e 600 unità	Istituti con meno di 400 alunni
Gorizia	2477	4922	3467	4785	15651	20	3	-
Pordenone	4307	14440	8292	11763	38802	42	5	-
Trieste	1374	7290	5129	7539	21332	27	2	3
Udine	8934	20754	12883	19974	62545	66	8	4
TOTALE Regione FVG scuole lingua ITALIANA senza Istituti Omnicomprensivi /Educativi	17092	47406	29771	44061	138330	155	18	7
Istituti Omnicomprensivi e Istituti Educativi	163	678	541	1433	2815	3	<i>dato non rilevante</i>	<i>dato non rilevante</i>
TOTALE Regione FVG scuole lingua ITALIANA con Istituti Omnicomprensivi /Educativi	17255	48084	30312	45494	141145	158		
Istituti in Lingua slovena	1048	1620	803	751	4222	14	<i>dato non rilevante</i>	<i>dato non rilevante</i>
TOTALE Regione FVG con Istituti Omnicomprensivi /Educativi e Istituti in lingua slovena	18303	49704	31115	46245	145367	172		

c) Elementi di novità

Oltre al quadro normativo e alla situazione organizzativa della rete scolastica si ritiene utile evidenziare ulteriori aspetti che caratterizzano l'attuale contesto di riferimento e che riguardano la nuova organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento alla riorganizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, e il percorso in atto finalizzato a ridisegnare l'organizzazione e la struttura delle autonomie locali regionali ed infine gli interventi in materia di edilizia scolastica.

Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale atto prevede che, in ragione della popolazione studentesca, **l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia** sia un ufficio di livello dirigenziale non generale con titolare un dirigente di livello non generale, che al momento non risulta individuato. Questa riorganizzazione potrebbe implicare la necessità di ricostruire/riallineare con nuovi referenti istituzionali la rete delle collaborazioni sul territorio.

La Regione ha posto in essere un percorso volto all'emanazione di una norma finalizzata al **riordino del Sistema Regione-A autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia** e all'individuazione degli ambiti sovracomunali ottimali (ASO) per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Mandamenti e la riallocazione di funzioni amministrative. Tale norma ha l'obiettivo di disciplinare la dismissione delle funzioni provinciali e la conseguente costituzione di "Mandamenti", con propria personalità giuridica e autonomia statutaria e regolamentare. Ai mandamenti potrebbero, in futuro, venir trasferite le funzioni in materia di edilizia scolastica e di organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

Per quanto concerne gli **interventi in materia di edilizia scolastica**, la Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 18 luglio 2014 n. 13 art. 38 si è impegnata a garantire la sicurezza degli edifici scolastici mediante una programmazione triennale degli interventi edilizi, correlata al piano di dimensionamento scolastico.

La programmazione triennale degli interventi sull'edilizia scolastica sarà approvata dalla Giunta regionale a seguito di un percorso di concertazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e dopo aver sentito la Commissione consiliare competente. Inoltre, a tale proposito la Regione ha avviato una consultazione con gli enti locali per avere un quadro aggiornato dei fabbisogni di interventi sugli edifici scolastici. Tale consultazione, che si concretizzerà nell'implementazione del data base Anagrafe regionale Resys e nella presentazione da parte degli Enti locali di manifestazioni di interesse corredate da brevi relazioni, fornirà un'analisi reale degli edifici interessati ad eventuali interventi con le relative priorità di realizzazione e permetterà alla Regione di giungere ad una programmazione coordinata degli interventi in relazione ai vari filoni contributivi, che fanno capo al Fondo regionale per l'edilizia scolastica, al POR FESR 2014- 2020 e a fondi statali.

Pertanto, nella predisposizione dei Piani provinciali di programmazione della rete scolastica sarà opportuno tener conto della situazione edilizia degli edifici scolastici e di un possibile Piano triennale di interventi sugli stessi.

3. Indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica

a) Dimensioni delle autonomie scolastiche

La sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012, in merito all'illegittimità costituzionale delle disposizioni del sopracitato articolo 19 comma 4 della legge 111/2011, ha sottolineato come rientri nella competenza regionale la programmazione sul territorio, mentre rimanga nella sfera delle competenze statali l'individuazione del contingente di dirigenti da assegnare alle regioni. Tale sentenza è intervenuta quando la Regione Friuli Venezia Giulia aveva già approvato, con propria deliberazione di Giunta regionale n. 68 del 23 gennaio 2012, il Piano regionale di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012 – 2013, e, pertanto, quando il percorso di dimensionamento scolastico del primo ciclo (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) era già stato avviato con la soppressione di tutti i precedenti circoli didattici e delle istituzioni secondarie di primo grado e con la loro trasformazioni in istituti comprensivi.

L'art. 12 della L. n. 128 /2013 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" dispone che l'efficacia delle disposizioni dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 19 del decreto legge 98/2011 (convertito nella legge 111/2012) venga limitata agli anni scolastici 2012 / 2013 e 2013 / 2014, mentre per gli anni scolastici successivi trovi applicazione il nuovo comma 5 – ter introdotto dalla medesima norma. In considerazione del fatto che l'Accordo di cui al comma 5 ter non è stato ancora raggiunto, trovano applicazione le vigenti disposizioni.

Il Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, su mandato della Commissione IX, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha da tempo elaborato varie proposte di accordo per il riparto globale dei DS e DSGA. Una prima ipotesi di accordo prevedeva di assegnare un dirigente ogni 900 alunni, ma attualmente tale proposta sembra essere superata per motivi di contenimento della spesa pubblica e appare maggiormente probabile un parametro che preveda un DS e DSGA ogni 950 studenti.

Se l'accordo venisse siglato avendo a riferimento questo secondo parametro, sono prevedibili conseguenze sulla definizione della configurazione dell'assetto delle attuali autonomie scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia. Ciò premesso, e considerato che al momento non ci sono elementi di garanzia per l'approvazione del sopraccitato accordo, si stabilisce che il dimensionamento per l'anno scolastico 2015 – 2016 dovrà essere attuato nel rispetto dei seguenti parametri:

1. Entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2015 – 2016 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell'anno scolastico 2016 – 2017 il suddetto risultato.
2. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti.
3. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici).
4. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.
5. Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche presenti in ogni provincia sono ammesse purché non comportino l'ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi della legge n. 111/2011.
6. L'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. Si procede all'unificazione di istituti non omogenei qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti 1, 2 (ossia in presenza di istituti con un numero di alunni inferiore a quello previsto ai punti 1 e 2); in tal caso i medesimi assumeranno la denominazione di "Istituto di istruzione secondaria superiore" (IISS). Per istituti omogenei si intende istituti che sviluppano indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio simili o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe.

Nella predisposizione dei Piani provinciali, nel rispetto dei suddetti parametri, le istituzioni sono indirizzate e ispirate dai seguenti aspetti, che discendono dai principi generali di cui al precedente paragrafo 2:

1. le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali;
2. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse;
3. la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio;

4. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;
5. la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente;
6. il confronto tra l'offerta d'istruzione e l'offerta di formazione professionale e quella degli Istituti Tecnici Superiori e dei futuri Poli tecnico-professionali presente e programmata;
7. il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa;
8. la presenza di studenti portatori di bisogni educativi speciali e di soggetti con DSA o disabilità;
9. la possibilità di incentivare la costituzione di reti scuole ai sensi del DPR 275/1999.

b) Punti di erogazione del servizio

Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate e le scuole annesse o aggregate di scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Riconfermando quanto ripreso dal regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", e quanto stabilito negli indirizzi, criteri e procedure per l'aggiornamento del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica del Friuli Venezia Giulia 2013 - 2014, di cui alla DGR 1398/2012, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

- a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;
- b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni o di almeno 5 classi;
- c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni o almeno 3 classi;
- d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 100 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri:

- a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;
- b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;
- c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 30 alunni;
- d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 70 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si motivi la previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri suindicati.

Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

Nella valutazione complessiva per quanto riguarda la determinazione complessiva dei punti di erogazione del servizio, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente paragrafo 4.a) e la necessità di una preventiva intesa con le competenti amministrazioni comunali.

Nella sottostante tabella viene sintetizzato quanto sopra esposto:

ISTITUTO / LIMITE	ISTITUTI IN PICCOLE ISOLE, COMUNI MONTANI, AREE CON SPECIFICITA' LINGUISTICHE - ETNICHE	ECCEZIONI	DEROGHE
plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a 30 bambini	plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a 20 bambini	ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate	Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale , fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati
plessi di scuola primaria: ≥ a 50 alunni o ≥ a 5 classi	plessi di scuola primaria: ≥ a 30 alunni		
sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a 45 alunni o ≥ a 3 classi	sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a 30 alunni	oppure motivata previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio:	
istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a 100 alunni	istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a 70 alunni	riduzione di tali parametri fino al 15% , con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri stessi	

4. Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa

La programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014 – 2015 in generale tiene conto dell'avenuto avvio della riforma della scuola secondaria superiore e del completamento del quadro normativo relativo alla stessa, nonché del parallelo Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali, approvato con deliberazione di giunta regionale n. 1710 del 19 settembre 2013.

La programmazione dovrà pertanto essere attuata nel rispetto dei seguenti parametri:

Per i nuovi indirizzi:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica;
3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 4.a);
4. negli istituti con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, è obbligatoria la sostituzione del medesimo indirizzo a uno preesistente nello stesso ambito;
5. costituisce criterio di preferenza la costituzione di un nuovo indirizzo in istituzioni scolastiche che hanno come territorio di competenza località diverse dai capoluoghi di provincia, se ciò favorisce un maggiore equilibrio della distribuzione territoriale degli indirizzi tra le istituzioni scolastiche;
6. l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere

supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999;

7. l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 1000.

Per tutti gli indirizzi:

8. gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo;
9. i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza;
10. a partire dall'anno 2016-2017 gli indirizzi sono soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione da parte dell'istituzione scolastica, previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Sono ammesse deroghe ai punti 7), 9) e 10), purché le medesime siano supportate da adeguate motivazioni e previo dimostrato accordo preventivo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, anche per il tramite degli Uffici territoriali competenti.

Nella valutazione complessiva, per quanto riguarda la determinazione complessiva dell'offerta formativa, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente paragrafo 4.a), nonché i seguenti:

1. la definizione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve favorire la costituzione di percorsi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, nonché con l'offerta di istruzione tecnica superiore;
2. le proposte di piano dell'offerta formativa dovrebbero essere quanto più possibile la risultanza di un "patto formativo" con gli stakeholders della scuola e quindi favorire una interazione tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema della ricerca;
3. l'offerta formativa deve essere supportata da adeguate azioni di orientamento, preferibilmente sviluppate in maniera coordinata e sinergica tra le istituzioni presenti sul territorio regionale che operano nel settore dell'orientamento, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica, soprattutto in categorie più a rischio, quali gli stranieri o i disabili;
4. la distribuzione territoriale dell'offerta formativa deve tenere conto di un raccordo con adeguati servizi (in primis il servizio di trasporto scolastico) in un'ottica di utilizzo razionale delle risorse pubbliche e delle famiglie.

I medesimi principi e aspetti devono essere tenuti in considerazione anche nella definizione dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, che si realizzano attraverso le reti territoriali di servizio, quale modello di articolazione dell'offerta formativa dei CPIA.

5. Percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei

Con riferimento alla programmazione dell'offerta formativa, in data 16 maggio 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il DPR 7 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei", emanato in applicazione dell'art. 3 comma 2 del DPR 89/2010. Gli indirizzi di programmazione regionale hanno, pertanto, tenuto conto dei vincoli posti dal suddetto regolamento e con DGR n.2517/2014 è stato disposto che per l'anno scolastico 2014-2015 l'offerta formativa relativa alle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei venisse articolata come di seguito indicato:

Provincia	Sede
Trieste	– Liceo scientifico “G. Oberdan” di Trieste.
Gorizia	– I.S.I.S. “Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone
Udine	– I.S.I.S. “Ingeborg Bachmann” di Tarvisio
Pordenone	– I.S.I.S. “Torricelli” di Maniago

Nell’anno scolastico 2015-2016 potranno essere previste ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, rispetto a quelle già istituite in sede di prima applicazione e di cui alla sopraccitata DGR n. 2517/2013, qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale, così come previsto dall’articolo 3 comma 6 del sopraccitato regolamento.

A tale proposito si ricorda che nelle procedure di selezione si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- a) disponibilità attuale e adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico-sportive oppure potenziale disponibilità e cantierabilità purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento;
- b) esperienze già realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo;
- c) presenza di professionalità già formate;
- d) coerenza con la cultura sportiva del territorio di riferimento.

Di tali criteri si tiene conto anche in presenza di una sola candidatura.

Ciò premesso, si precisa, altresì, che l’istituzione delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei richiede un preventivo parere da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.

6. CPIA

L’art 1 c. 632 della L. n. 296 del 2006 ha istituito i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) riorganizzando i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti ed i corsi serali, esistenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in reti territoriali articolate su base provinciale. I CPIA sono stati quindi regolati dal D.M. 25 ottobre 2007 e l’art. 64 c. 4 lett. f) della L. n. 133 del 2008 ha delegato ad un regolamento di delegificazione il riordino dell’assetto ordinamentale dei CPIA previsti dall’attuale normativa, compresi i corsi serali. Con successivo D.P.R. n. 263 del 29/10/2012 è stato, quindi, emanato il regolamento di riorganizzazione dei CPIA, il quale prevede che i Centri, che costituiscono un’istituzione scolastica autonoma, siano articolati in reti territoriali di servizio di norma su base provinciale per:

1. erogare percorsi di primo livello (art. 2, comma 1);
2. favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello. A questo proposito i CPIA devono stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (Istituto Tecnico; Istituto Professionale; Liceo Artistico) nell’ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);
3. poter stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l’ampliamento dell’offerta formativa (art. 2, comma 5).

In seguito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con la circolare n. 36/2014, ha provveduto a fornire istruzioni operative per l’attivazione dei Centri provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello.

In coerenza con le indicazioni contenute nella suddetta circolare, che disponeva che i CPIA fossero istituiti con delibera della regione nell’ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la Regione Friuli Venezia Giulia, con DGR n. 1050/2014 ha provveduto all’aggiornamento del “Piano di dimensionamento della rete

scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015", individuando in sede di prima applicazione per ogni provincia:

- la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- le istituzioni scolastiche di secondo grado, dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, con le quali il CPIA deve stipulare accordi di rete.

Ai fini dell'eventuale modifica del CPIA e della relativa articolazione in rete di servizi, così come prevista nella sopracitata DGR n. 1050/2014, nella predisposizione dei Piani provinciali si dovrà tener conto, in generale, dei seguenti elementi:

1. incidenza percentuale della popolazione adulta (over 18) residente nell'area territoriale di pertinenza con riferimento ai vari livelli di istruzione;
2. incidenza percentuale della dispersione scolastica dei giovani adulti (16-18 anni) residenti nell'area territoriale di pertinenza;
3. incidenza percentuale della domanda potenziale espressa dai NEET e dai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti nell'area territoriale di pertinenza;
4. caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dell'area territoriale di pertinenza.

In particolare, la modifica dell'ubicazione della sede centrale e delle sedi associate dovrà essere ispirata dai seguenti aspetti:

1. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto;
2. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;
3. il contenimento della spesa pubblica;
4. l'aumento del grado di vicinanza tra la residenza dell'utenza e i punti di erogazione dei servizi.

Tenuto conto che i CPIA possono contribuire alla realizzazione delle misure prioritarie delle politiche nazionali per l'apprendimento permanente e al conseguimento degli obiettivi specifici delle reti territoriali, di cui all'Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 sull'apprendimento permanente, nella predisposizione dei Piani provinciali relativi all'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello si avrà a riferimento quanto già espresso al precedente paragrafo 5.

Per quanto concerne l'offerta formativa, *ulteriori indirizzi*, da parte dell'unità didattica con la quale si configura la rete di servizi del CPIA con le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, potranno essere attivati nel rispetto dei seguenti parametri:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado;
3. l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999.

4. Scuole con lingua di insegnamento slovena

Gli indirizzi del presente documento, con eccezione dei limiti numerici, trovano applicazione anche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena.

5. Contenuti delle delibere e dei Piani provinciali

I Piani provinciali, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste al successivo paragrafo 10, sono articolati:

1. nell'aggiornamento della programmazione delle autonomie scolastiche e dei relativi punti di erogazione del servizio;
2. nell'aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa con evidenziati i percorsi delle eventuali nuove sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei;
3. nell'aggiornamento dei CPIA per quanto concerne la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) e per quanto riguarda l'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

I suddetti Piani, nell'evidenziare anche gli aspetti relativi alle scuole con lingua di insegnamento slovena, riportano esclusivamente gli elementi di novità rispetto al Piano regionale dell'anno scolastico 2014 – 2015.

Le deliberazioni, che approvano le proposte di Piano provinciale, devono adeguatamente motivare le scelte effettuate, dando conto del parere espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il FVG, e sono, altresì, corredate da:

- verbali, redatti in forma sintetica, degli incontri svolti sul territorio con i soggetti interessati alla programmazione secondo quanto previsto dalla tabella di cui al successivo paragrafo 10. Dai verbali devono emergere gli eventuali rilievi e proposte anche se successivamente non accolte;
- pareri richiesti alle istituzioni competenti, compreso quello fornito dall'USR-FVG;
- deliberazioni dei Comuni.

Per soggetti interessati alla programmazione, ai fini delle presenti linee di indirizzo, si intendono i Dirigenti scolastici, le Organizzazioni sindacali di categoria, le Consulte degli studenti, i Comuni interessati e l'Ufficio Scolastico Regionale.

6. Procedure e tempistica per la definizione e approvazione dei Piani provinciali e regionali

Al fine di consentire l'espletamento delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico 2015 - 2016, il Piano viene approvato dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2014.

La Giunta Regionale approva il Piano sulla base delle proposte formulate dalle Province in coerenza con le linee di indirizzo indicate nel presente documento.

Al fine di pervenire alle proposte di dimensionamento e di offerta formativa, le Amministrazioni provinciali attivano la partecipazione, anche mediante degli incontri, dei diversi livelli di governo, delle istituzioni scolastiche, dei soggetti rappresentativi del mondo della scuola, delle realtà economiche e sociali.

Si evidenzia che il percorso di programmazione ha visto l'avvio di una fase di dialogo tra la Regione, le Province, le OO.SS. e l'USR -FVG che ha portato all'elaborazione in maniera condivisa del presente documento.

Le Province, avendo a riferimento quanto definito nel presente documento, avviano le consultazioni di cui sopra al fine di elaborare la proposta di Piano provinciale per l'anno 2015 - 2016, che viene definito e trasmesso alla Regione entro il 17 novembre 2014.

Nel contempo i Comuni assumono con deliberazione dell'organo a ciò deputato le proposte di competenza, previa valutazione con le istituzioni scolastiche.

Entro il giorno 17 novembre 2014 i Piani provinciali, approvati con deliberazione della Giunta provinciale, avuto riguardo alle deliberazioni dei Comuni e del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale, vengono trasmessi alla Regione. Il provvedimento provinciale di approvazione tiene conto delle consultazioni attivate e dei pareri acquisiti.

Il percorso si conclude, infine, entro il 31 dicembre 2014 con l'approvazione, mediante deliberazione della Giunta Regionale, del Piano regionale e la trasmissione dello stesso all'Ufficio Scolastico Regionale per la sua attuazione. Nella tabella sottostante si riporta il cronogramma delle attività e gli attori istituzionali coinvolti:

Fasi	Tempi	Soggetti coinvolti
Avvio delle procedure di elaborazione e redazione delle proposte di piano da parte delle Province, con le modalità e i coinvolgimenti dalle stesse definiti (incontri con Sindaci, Dirigenti scolastici, Organizzazioni sindacali, Consulte degli studenti...). I Comuni assumono con deliberazione dell'organo a ciò deputato le proposte di competenza, previa valutazione con le istituzioni scolastiche.	Dalla data di approvazione con Delibera di giunta regionale delle linee di indirizzo fino al 31 ottobre 2014	Province, USR-FVG Dirigenti scolastici, Organizzazioni sindacali di categoria, Consulte degli studenti, Comuni interessati
Trasmissione alla Regione del Piano provinciale approvato con deliberazione di Giunta provinciale avuto riguardo alle deliberazioni dei Comuni e del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il provvedimento provinciale di approvazione dà conto delle consultazioni attivate e dei pareri acquisiti.	Dalla data di chiusura delle consultazioni ed entro il giorno 17 novembre 2014	Province e Ufficio Scolastico Regionale attraverso gli uffici territoriali competenti
Approvazione con deliberazione di Giunta Regionale del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica, con valenza dall'anno scolastico successivo e trasmissione dello stesso all'Ufficio Scolastico Regionale per la sua attuazione.	Dalla data di ricezione dell'ultimo Piano provinciale ed entro il 31 dicembre 2014	REGIONE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE